

XVI legislatura

A.S. 1955:

**"Conversione in legge del decreto-
legge 30 dicembre 2009, n. 194,
recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative"**

Gennaio 2010
n. 63



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria)</i>	<i>1</i>
Commi 1 e 2	1
Comma 3	4
Comma 4	6
Comma 5	7
Comma 6	7
Comma 7	8
Comma 8	11
Comma 9	12
Commi 10 e 11	13
Commi 12 e 13	18
Comma 15	19
Comma 16	20
Comma 17	21
Comma 18	23
Comma 19	24
Commi 22 e 23	26
<i>Articolo 2 (Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale).....</i>	<i>28</i>
Commi 1 e 2	28
Comma 3	29
Comma 4	30
Commi 6 e 7	31
Comma 8	32
<i>Articolo 3 (Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno)</i>	<i>33</i>
Comma 5	33
Comma 6	34
Comma 7	35
Comma 8	36
<i>Articolo 4 (Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia).....</i>	<i>36</i>

<i>Articolo 5 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)</i>	46
Commi 6 e 7	46
<i>Articolo 6 (Proroga di termini in materia sanitaria)</i>	48
<i>Articolo 7 (Proroga di termini in materia di istruzione)</i>	51
<i>Articolo 8 (Proroga di termini in materia ambientale)</i>	54
<i>Articolo 9 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico)</i>	57
Commi 1 e 2	57
Comma 4	58
<i>Articolo 10 (Istituti di cultura all'estero)</i>	60

PREMESSA

Vengono esaminate le sole norme rilevanti per quanto di competenza.

Articolo 1

(Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria)

Commi 1 e 2

Il comma 1 prevede che le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 possono essere rimpatriate o regolarizzate, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 e successive modificazioni, fino al 30 aprile 2010.

Il comma 2 prevede che, con riferimento alle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate successivamente al 15 dicembre 2009 l'imposta venga modificata, rispetto a quanto previsto originariamente, applicando un'aliquota sintetica del 60 per cento per le operazioni perfezionate entro il 28 febbraio 2010 e del 70 per cento per quelle perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010.

La RT ricorda che le disposizioni contenute nell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 prevedono l'applicazione di un rendimento

presunto annuo del 2 per cento del valore dell'attività, per cinque annualità; conseguentemente, l'indicata aliquota del 60 per cento si traduce in un'aliquota del 6 per cento sul valore degli importi rimpatriati o regolarizzati e quella del 70 per cento corrisponde ad un'aliquota del 7 per cento sui medesimi importi.

Viene poi rammentato che la relazione tecnica al decreto-legge n. 168 del 2009¹ ipotizzava un ammontare di attività rimpatriate pari a circa 80 mld di euro e che tale importo è stato verosimilmente superato nei fatti; in considerazione di tale circostanza e delle modalità operative previste con riferimento al versamento dell'imposta straordinaria in parola, che prevedono la riscossione integrale del gettito nell'anno 2009, la RT afferma che l'ammontare ascrivibile allo scudo fiscale appare tale da assicurare un ulteriore gettito sufficiente a garantire la copertura degli oneri, per l'anno 2009, indicati dall'articolo 1, comma 11, del provvedimento in esame (relativi alla sospensione dei tributi e dei contributi nelle aree colpite dal sisma dell'Aquila).

La RT afferma infine che gli eventuali maggiori introiti legati alla riapertura dei termini utili per aderire allo scudo fiscale non vengono quantificati per motivi prudenziali e che essi affluiranno, così come era previsto nella precedente versione, all'apposita contabilità speciale per essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione, con le modalità previste dalla legge finanziaria per il 2010.

Al riguardo, con riferimento alla quantificazione del gettito associato al cd. scudo fiscale, si ricorda che, mentre in occasione della

¹ Il cui contenuto è confluito nella finanziaria per il 2010 (cfr. articolo 2, commi 6-8).

sua introduzione ad opera del decreto-legge n. 78 del 2009 non era stato considerato prudenzialmente alcun gettito, se non nella misura simbolica di un euro per sola memoria, la RT allegata al decreto-legge n. 168 ha associato alla disposizione, sulla base delle stime disponibili in quel periodo, un gettito pari a 3.800 mln per il 2009, utilizzati in ragione di 3.716 mln per coprire i minori acconti IRPEF stabiliti per il medesimo anno.

Si evidenzia che un recente comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze afferma che il volume delle operazioni relative allo scudo fiscale è stato di 95 mld di euro². Il gettito corrispondente ammonta quindi a 4.750 mln.

Inoltre, è opportuno verificare se la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni prevista dal comma 10 e la cui copertura è disciplinata dal comma 11 dell'articolo in esame, presenti natura *una tantum* o meno. Infatti occorre ricordare³ che, qualora si tratti di una misura che non presenta tale carattere, essendo la copertura a valere su entrate *una tantum*, ciò potrebbe dar luogo a un impatto negativo sul saldo strutturale della P.A. (rilevante ai fini del rispetto dei vincoli europei del Patto di stabilità e crescita, per i quali come è noto si considera l'indebitamento netto strutturale delle P.A., depurato anche delle misure *una tantum*).

² Cfr. Comunicato n. 202 del 29 dicembre 2009.

³ Come già evidenziato in relazione alla legge finanziaria per il 2010; cfr. Servizio del Bilancio, Nota di lettura n. 62, pag. 152.

Per ulteriori considerazioni relative all'utilizzo del gettito derivante dal cd. scudo fiscale per la copertura prevista dal comma 11 del presente articolo, si rinvia al commento del medesimo comma.

Comma 3

Il comma 3 modifica il vigente articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2009; in particolare aggiunge il comma *2-bis*, che prevede il raddoppio dei termini per gli accertamenti⁴ basati sulla presunzione che le attività di natura finanziaria e gli investimenti detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato siano costituiti mediante utilizzo di redditi sottratti a tassazione, così come disciplinato dal citato articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009.

Per quanto attiene invece l'introduzione del comma *2 ter* al già citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2009, la nuova disposizione disciplina il raddoppio dei termini di decadenza e prescrizione per l'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale⁵, così come disciplinate dai vigenti commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990⁶.

La RT evidenzia che la disposizione genera effetti positivi in termini di accertamento che, prudenzialmente, non vengono stimati.

⁴ Di cui all'articolo 43, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'articolo 57, commi 1 e 2, del D.P.R.633 del 1972.

⁵ Di cui al d.lgs. n. 472 del 1997.

⁶ Si rammenta che ci si riferisce alla mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi o nell'apposito modulo approvato dal ministro dell'economia, degli investimenti e/o delle attività estere di natura finanziaria nonché dei trasferimenti da, verso e sull'estero.

Al riguardo si evidenzia che le disposizioni in esame fanno parte delle misure concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato (c.d. "scudo fiscale"), di cui ai commi precedenti. In particolare, le norme contenute nel comma 3 in esame dispongono il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte dirette ed IVA, nonché il raddoppio dei termini di decadenza e prescrizione degli atti di notifica di irrogazione di sanzioni e relativo diritto di riscossione.

In relazione a ciò occorre sottolineare la complessità della manovra di recupero del patrimonio detenuto all'estero, che richiede un attento lavoro, da parte dell'amministrazione finanziaria, di analisi e verifica di quanto indicato nelle dichiarazioni di rimpatrio citate, da cui potrebbero pertanto conseguire maggiori oneri di natura amministrativa, legati all'incremento dell'attività accertatrice degli uffici fiscali, nonché delle procedure di contenzioso. Basta pensare solo al fatto che, ai sensi del citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2009, si ammette la prova contraria alla presunzione della costituzione, mediante redditi sottratti a tassazione, di investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Di tali aspetti la RT non fa menzione e non è chiaro se ne abbia tenuto conto nel sostenere la positività degli effetti in termini di accertamento, dato che letteralmente essa non cita effetti positivi anche in termini di gettito.

A ciò si aggiunga - sempre in termini di maggiori oneri amministrativi - che l'emersione di attività e patrimoni detenuti

all'estero consentiranno all'amministrazione fiscale di avere un quadro più completo e veritiero della reale capacità contributiva di soggetti che fino ad ora non hanno palesato i loro beni esteri, il che, di conseguenza, consentirà una più attenta e specifica attività di accertamento nei loro confronti.

In merito a tale ultimo aspetto si evidenzia peraltro che la disposizione in esame non raddoppia i termini recati dal comma 3 del citato articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di imposte dirette), nonché dal comma 3 del citato articolo 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 (in materia IVA); ambedue le disposizioni richiamate si riferiscono alle violazioni che comportano, ognuna nel proprio ambito fiscale, obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 e per le quali si prevedono, già a legislazione vigente, termini maggiori rispetto a quelli ordinari per gli accertamenti relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.

Va da sé che nei casi più complessi di ricostruzione della posizione fiscale, per i quali si prevede il generico raddoppio dei termini ordinari di accertamento, potrebbe decadere l'azione di denuncia dei suddetti reati.

Comma 4

Il comma in esame, in deroga a quanto disciplinato nell'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 195 del 1999 ed al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, dispone che per gli anni

2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011, in luogo di quello previsto dal citato articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 195 del 1999 ed indicato nel 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.

Nella relazione illustrativa si legge che il differimento dei termini in esame consente di operare in modo analogo a quanto avvenuto per il periodo d'imposta 2008 e che detto differimento è stato auspicato dalla Commissione degli esperti per gli studi di settore, nella seduta del 16 settembre 2009.

Comma 5

Il presente comma proroga al 31 dicembre 2010 il termine contenuto nell'articolo 1, comma 120, della legge n. 244 del 2007, in materia di funzionamento dei servizi telematici del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali.

Comma 6

L'articolo in questione rende pienamente operativo il sistema di trasmissione mensile delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta a partire dal mese di gennaio 2011, in luogo del previsto termine del gennaio 2010 disciplinato dall'articolo 42, comma 2, del decreto-legge n. 207 del 2008; il comma in esame prevede inoltre, a tal fine, una

sperimentazione a partire dall'anno 2010, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Comma 7

Il comma in esame proroga al 30 aprile 2010 il termine di 90 giorni contenuto nell'articolo 13, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 472 del 1997, per il ravvedimento operoso in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e nei casi di dichiarazione integrativa, relative all'anno 2008, per i soli lavoratori dipendenti ed equiparati che intendono sanare l'omessa o incompleta presentazione del modulo RW⁷, per le disponibilità finanziarie derivanti da lavoro prestato all'estero ed ivi detenute al 31 dicembre 2008.

Vengono inoltre mantenute le misure ridotte delle sanzioni previste per gli adempimenti effettuati entro novanta giorni e disciplinati nel citato articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.

La RT afferma che le disposizioni contenute nei commi esaminati non comportano effetti in termini di gettito erariale, avendo carattere sostanzialmente procedurale.

Al riguardo, in merito al comma 4 si rammenta che le disposizioni originarie che prevedevano la revisione degli studi di

⁷ Modulo facente parte della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, nel quale vengono riepilogati gli investimenti all'estero e/o trasferimenti da, per e sull'estero.

settore, contenute nella LF per il 2007, ascrivevano al complesso delle misure un effetto di maggior gettito pari a 3,3 mld per il 2007, a 3,4 mld per il 2008 e a 4,9 mld per il 2009, peraltro utilizzato a copertura di oneri.

La disposizione in esame intende derogare alla norma, di cui al citato D.P.R. n. 195 del 1999, che prevede, ai fini dell'utilizzo dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore in sede di accertamento da parte degli uffici, che gli studi stessi debbano essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre, cioè prima della scadenza del periodo d'imposta cui si riferisce l'accertamento medesimo. La deroga in esame, che sposta al 31 marzo degli anni 2010 e 2011 la pubblicazione degli studi di settore degli anni rispettivamente 2009 e 2010, implica quindi un maggior lasso di tempo per la loro modifica da parte degli uffici finanziari, finalizzata a tener conto dell'attuale crisi congiunturale.

Nel merito si rammenta che ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 146 del 1998 gli studi sono soggetti a revisione, al massimo ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio stesso ovvero da quella dell'ultima revisione. È evidente che se non fosse intervenuta la disposizione in esame gli studi di settore utilizzabili per l'anno d'imposta 2009 sarebbero stati quindi quelli vigenti e pubblicati entro il 30 settembre 2009, probabilmente non più aderenti alla realtà economico-finanziaria attuale, ma che comunque tenevano già conto di specifici fattori correttivi, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2009, così come anche si evince dalla premessa alla circolare n. 29/E del 18 giugno 2009 dell'Agenzia delle entrate - Direzione centrale accertamento.

È pertanto presumibile che l'ulteriore revisione degli studi di settore che sarà effettuata mediante lo slittamento dei termini in esame (che peraltro consentirà di effettuare accertamenti più aderenti alla reale capacità contributiva dei soggetti) produrrà una contrazione degli accertamenti dovuta essenzialmente alla revisione verso il basso delle variabili e dei parametri posti a base degli studi stessi. Si ritiene quindi che il Governo dovrebbe fornire una valutazione circa gli eventuali effetti in termini di variazioni del gettito derivanti dalla citata revisione.

Con riferimento invece al comma 6, si rammenta che la disposizione in esame potrebbe avere, quale effetto connesso, il potenziamento dei controlli incrociati tra i diversi soggetti interessati dalla norma e che un suo slittamento nei termini di attuazione effettiva potrebbe comportare rinuncia a maggior gettito da parte dello Stato, anche se per l'anno 2010 se ne prevede una applicazione sperimentale.

Per quanto attiene infine al comma 7, si evidenzia che esso rappresenta nella sostanza uno slittamento dei termini per i dipendenti e per i soggetti ad essi equiparati che non solo non hanno presentato nei termini il quadro RW della dichiarazione dei redditi, ma che hanno anche omesso di presentare la dichiarazione stessa.

In merito a tale disposizione non si ha nulla da osservare, atteso che si fornisce maggior tempo per la presentazione della dichiarazione in oggetto, il che pertanto consentirà all'erario di introitare nelle vie ordinarie somme che altrimenti avrebbe dovuto recuperare mediante l'ordinaria attività accertatrice, essendo ormai scaduti i termini per il ravvedimento operoso.

Comma 8

La disposizione in argomento proroga per gli anni 2009 e 2010 la deduzione forfetaria del reddito di impresa, prevista per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, di cui all'articolo 21 della legge n. 448 del 1998.

La RT sottolinea che il combinato disposto dell'articolo 1, comma 168 e dell'articolo 2, comma 554, lettera f), della citata legge n. 244 del 2007, ha prorogato l'agevolazione in esame per il triennio 2008-2010, con effetti di minor gettito in termini di cassa pari a 91,3 mln di euro per il 2009, pari a 53,6 mln di euro per il 2010 e pari a 54,6 mln di euro per il 2011.

La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione in esame non comporta maggiori oneri, in quanto in occasione dell'ultima proroga, disciplinata dall'articolo 1, comma 168, della legge n. 244 del 2007 (LF per il 2008), fu prevista la copertura anche per gli anni 2009 e 2010.

Al riguardo non si hanno osservazioni, in quanto la disposizione rappresenta la formalizzazione dell'estensione della deduzione forfetaria in discorso anche per gli anni 2009 e 2010, di fatto già disciplinata, quantificata e coperta con il combinato disposto dei citati articoli 1, comma 168, e 2, comma 554, lettera f), della legge n. 244 del 2007.

Quest'ultima disposizione aveva infatti provveduto a destinare le opportune somme a copertura delle agevolazioni in discorso per il

triennio 2008-2010, senza peraltro provvedere alla modifica formale dell'estensione delle agevolazioni stesse agli anni 2009 e 2010.

Per quanto concerne le effettive disponibilità delle risorse di copertura si evidenzia che - relativamente all'anno 2009 - con DM del 13 marzo 2009, il Ministro dello sviluppo economico ha accertato somme rese disponibili e rivenienti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992, in misura pari a 375 mln di euro.

Comma 9

Il comma 9 stabilisce che la durata dell'incarico prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i componenti delle commissioni censuarie già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di ulteriori due anni, decorrenti dalla data di scadenza dell'incarico.

La RT non considera il dispositivo.

La relazione illustrativa specifica che la norma mira a superare taluni profili di incertezza circa l'operatività delle commissioni censuarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

In particolare, la disposizione proroga la durata della permanenza in carica dei componenti le commissioni censuarie stesse, per un periodo equivalente a quello in cui, a causa delle accennate

incertezze interpretative, detti organi collegiali non sono stati, di fatto, operativi.

Al riguardo, va premesso che gli articoli 38 (*Spese di funzionamento delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali*) e 39 (*Compensi ai componenti le commissioni censuarie distrettuali e provinciali*) del citato D.P.R. n. 650 del 1972 prescrivono l'accollo della spesa per gli oneri di funzionamento in capo agli enti locali (Province o Comuni) interessati dalle commissioni, distintamente da quella invece relativa ai compensi da corrispondere ai commissari, facente carico all'amministrazione dello Stato (ministero dell'economia e delle finanze). Andrebbe confermato quindi che al differimento di cui trattasi i citati enti possono far fronte avvalendosi delle risorse già scontate a tal fine nell'ambito dei loro bilanci.

Commi 10 e 11

Il comma 10 prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM), da adottare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, sia disposta, nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei Comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Il comma 11 prevede che quota parte delle entrate derivanti dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 (c.d. scudo fiscale) vadano a copertura degli oneri derivanti dalla sospensione recata dal citato comma 10; a tal fine, dalla contabilità speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-*bis*, il predetto importo è versato, entro il 31 dicembre 2009, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

La RT quantifica il maggior onere recato dal suddetto comma 10, di proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi, in complessivi 100 mln di euro per l'anno 2009, di cui 40 mln relativi a minori entrate tributarie mentre i restanti 60 mln sono da ascrivere a minori entrate contributive.

Evidenzia inoltre che il recupero di gettito avverrà tutto nel 2010, per un importo pari a complessivi 100 mln di euro.

Al riguardo si evidenzia che la quantificazione presentata, relativa alla proroga per il solo mese di dicembre 2009 della sospensione nel pagamento dei tributi e contributi recata dall'OPCM 6 giugno 2009 n. 3780⁸, è in linea (in relazione al lasso temporale di riferimento di un solo mese) con la quantificazione annessa all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2009, che disciplinava il recupero dei tributi non versati dai contribuenti residenti nelle zone colpite dal terremoto in Abruzzo mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal gennaio 2010⁹.

⁸ Nello specifico la sospensione era dal 6 aprile al 30 novembre 2009.

⁹ Si rammenta che il minor gettito stimato era pari a complessivi 513 mln di euro, recuperabili per la metà nel 2010 e per la restante quota nel 2011.

Si rammenta che la recente legge finanziaria per il 2010 (articolo 2, comma 198, della legge n. 191 del 2009) ha provveduto a far slittare in avanti il termine iniziale di decorrenza dei versamenti rateizzati e lo ha portato al giugno 2010 anziché al gennaio 2010 ed ha anche disposto che i versamenti vengano dilazionati in 60 rate mensili, invece di 24¹⁰.

Ciò posto, occorre sottolineare che si renderebbe opportuno precisare le modalità di recupero del minor incasso dovuto alla proroga in discorso.

Infatti, dalla RT si evince che il recupero avverrà integralmente nel 2010; tuttavia, nel silenzio della norma, che si presenta come mera proroga di una disposizione per la quale è stata individuata, come già riportato, la modalità di recupero mediante versamenti di 60 rate di pari importo, il quesito è se l'incasso delle somme in argomento possa avvenire nella suddetta modalità di recupero.

Se così fosse, il recupero dei citati 100 mln di euro non si avrebbe totalmente nell'anno 2010, ma avverrebbe in cinque anni, in 60 rate costanti, con una differente modulazione temporale del recupero di gettito, che coinvolgerebbe gli esercizi finanziari che vanno dal 2010 al 2015.

Va peraltro osservato che l'O.P.C.M. a cui fa riferimento il comma 10, adottata in pari data (Ordinanza n. 3837 del 30 dicembre 2009), prevede all'articolo 1, comma 1, la proroga dei suddetti termini al 30 giugno 2010. Essa demanda inoltre, al comma 3, le modalità di

¹⁰ Gli effetti di gettito, dati dal confronto tra la nuova dilazione e la precedente, sono pari ad una perdita di gettito di circa 197 mln di euro per il 2010 e di circa 154 mln di euro per il 2011, mentre si ha un recupero di gettito per gli anni dal 2012 al 2014 di circa 103 mln di euro per ciascun anno e per l'anno 2015 di circa 43 mln di euro.

effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi, anche mediante rateizzazione, a un successivo provvedimento, di cui non viene specificata la natura. E' pertanto evidente che, nell'ipotesi che il citato provvedimento, presumibilmente un atto amministrativo, stabilisca la rateizzazione del debito d'imposta, la quantificazione temporale del recupero di gettito indicata in RT non risulterebbe coerente. L'assenza di effetti finanziari negativi nell'anno 2010 (tralasciando l'effetto temporaneo sul fabbisogno, per il quale si potrebbe porre semmai un problema di copertura degli interessi per il maggior fabbisogno) si basa dunque sul presupposto dell'intero recupero in tale esercizio finanziario dei tributi e dei contributi sospesi nel 2009. In caso di ulteriore dilazione, occorrerebbe approntare dunque la relativa copertura.

Per quanto attiene alle modalità di copertura dell'onere nel 2009, individuate nel comma 11, occorre soffermarsi su alcuni aspetti.

In particolare, la copertura finanziaria è indicata in quota parte delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 13-*bis* del citato decreto-legge n. 78 del 2009 (c.d. scudo fiscale), di cui si è trattato, in merito alla proroga del termine finale, nei precedenti commi 1 e 2, cui si rinvia.

Tuttavia sarebbe opportuno chiarire se le somme poste a copertura del citato onere di 100 mln di euro sono quelle quantificate in sede di LF per il 2010¹¹, interamente destinate al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, o se sono quelle che si sarebbero dovute introitare entro il

¹¹ Legge n. 191 del 23/12/2009.

31 dicembre 2009 e derivanti dalla citata proroga del termine finale, ma limitatamente all'anno 2009. La proroga dello scudo genererà infatti maggior gettito (peraltro non quantificato prudenzialmente dalla RT) essenzialmente nel 2010. Nel secondo caso si tratterebbe delle somme introitate per le dichiarazioni di rimpatrio presentate dal 16 dicembre al 31 dicembre 2009, nell'ipotesi che il Governo abbia considerato retroattiva la riapertura del termine recata dal presente decreto-legge (pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2009).

Nello specifico, se la copertura dell'onere citato è effettuata utilizzando le somme introitate nel 2009 si ribadisce che, in sede di LF per il 2010, detto ammontare è stato destinato per intero al citato fondo e ne sono già stati individuati gli utilizzi, ai sensi dell'articolo 2, comma 250, nonché ai sensi del comma 251, il quale ha destinato la quota di circa 3.716 mln di euro a copertura della riduzione dell'acconto IRPEF disciplinata dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2009; quindi, se così fosse, bisognerebbe considerare già destinate tutte le maggiori somme introitabili nel 2009 (comprese quindi anche quelle dovute alla proroga recata dai citati commi 1 e 2 del presente disegno di legge), a titolo di imposta straordinaria, derivanti dal rimpatrio delle attività all'estero, per cui l'utilizzo di quota-parte di tali risorse a copertura degli oneri di cui al citato comma 10 potrebbe avvenire soltanto previa formale riduzione dell'autorizzazione di spesa corrispondente al citato Fondo.

Oltre a tale questione si sottolinea che sarebbe opportuno che il Governo fornisse chiarimenti ed informazioni circa l'ammontare effettivo dei maggiori introiti ottenuti nei 16 giorni di proroga del termine per il solo anno 2009, atteso che il termine del 31 dicembre

2009 è già decorso; ciò si rende necessario al fine di verificare la congruità della copertura dell'onere recato dal comma 10.

Commi 12 e 13

Il comma 12 contiene una modifica al vigente articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 203 del 2005, disponendo lo slittamento dei termini di consegna delle comunicazioni di inesigibilità al 30 settembre 2011 per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008 in favore delle società concessionarie della riscossione, partecipate da Equitalia spa¹².

Conseguentemente il successivo comma 13 provvede a modificare i termini recati dai commi *4-quinquies* e *4-sexies* dell'articolo 36 del decreto-legge n. 248 del 2007¹³.

La RT evidenzia che il contenuto della norma riguarda un mero rinvio del termine per l'acquisizione, da parte dell'ente impositore, dell'informazione relativa all'asseverazione della non riscuotibilità di posizioni per le quali l'attività di esazione si è ormai conclusa con esito negativo e che pertanto la disposizione non ha effetti sul bilancio dello Stato o degli altri enti creditori.

¹² Si rammenta che l'originaria disposizione, cioè il decreto-legge n. 203 del 2005, prevedeva che le comunicazioni di inesigibilità fossero presentate entro il 31 ottobre 2008 per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 e che con l'articolo 39, comma 6, del decreto-legge n. 159 del 2007 si procedeva ad un primo slittamento dei termini di consegna delle comunicazioni di inesigibilità al 30 settembre 2010, per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007.

¹³ Detta norma ha fornito interpretazione autentica delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis della legge n. 311/2004 e nell'articolo 3, comma 12, del citato decreto-legge n. 203 del 2005.

Al riguardo appare complessa la valutazione della portata finanziaria della proroga dei termini in questione, in quanto la disposizione da un lato, consentendo alle società concessionarie partecipate da Equitalia S.p.A. di poter disporre di maggior tempo per dichiarare l'inesigibilità dei ruoli ad esse consegnati, sembra voler garantire un'efficiente gestione del procedimento di riscossione, dall'altro potrebbe risultare in un aumento dei discarichi da parte dei concessionari, con conseguente effetto sulle entrate.

Comma 15

Il comma 15 prevede che le somme iscritte in bilancio in conto competenza e nel conto dei residui nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare", u.p.b. 25.1.3 "Oneri comuni di parte corrente", capitolo 3094 dello stato di previsione del MEF per l'anno finanziario 2009 e non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La RT chiarisce che la norma intende conservare per il 2010 le risorse destinate per il 2009 al pagamento ai beneficiari del fondo inerente il 5 per mille dell'IRPEF, nelle more dell'espletamento delle relative procedure di riparto ed erogazione. Tenuto conto che anche nel decorso esercizio il procedimento si è concluso nell'anno successivo a quello di riferimento, la norma non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che le suddette risorse

non utilizzate sono già considerate nei "tendenziali" di spesa a legislazione vigente per il 2010. La RT conclude sottolineando la necessità della conservazione dei fondi in conseguenza della complessità delle procedure, da definirsi sulla base di specifica segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, allo stato non ancora pervenuta, per la successiva erogazione diretta ai beneficiari.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce dell'asserita inclusione nei "tendenziali" di spesa per il 2010 delle somme in parola.

Va comunque rilevato come si riproponga la questione dei criteri di costruzione delle proiezioni a legislazione vigente e in tale ambito della relativa trasparenza.

Comma 16

Il comma 16 proroga all'anno 2010 la procedura di certificazione dei crediti, prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis* del decreto legge n. 185 del 2008 e relativa a somme dovute nei casi di somministrazione, fornitura e appalti agli enti locali e alle regioni. Viene inoltre generalizzata l'applicazione dell'istituto estendendola anche alle ipotesi diverse dalla cessione *pro soluto* del credito.

La RT afferma che la norma è finalizzata ad agevolare i creditori degli enti locali nella riscossione del credito o nella cessione dello stesso a banche o intermediari finanziari. La disposizione non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto con

la certificazione l'ente non sostiene alcun onere, non riceve alcun finanziamento diretto o indiretto ed effettua i pagamenti secondo le scadenze programmate in coerenza con il patto di stabilità interno.

Al riguardo, alla luce delle indicazioni contenute nella RT, nulla da osservare.

Comma 17

Il presente comma modifica la vigente normativa in tema di regime fiscale speciale per le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), disciplinata dai commi da 119 a 141-*bis* della legge n. 296 del 2006¹⁴ (LF per il 2007).

In particolare si modifica il vigente comma 120, prorogando il termine entro il quale effettuare l'opzione per il regime speciale in argomento che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009, viene previsto entro il 30 aprile 2010.

La RT non prende in considerazione la norma.

La relazione illustrativa evidenzia che l'opzione in esame va esercitata, così come stabilito con il provvedimento del direttore

¹⁴ In via sintetica si rammenta che l'attuale regime fiscale agevolato delle SIIQ prevede che le imprese immobiliari soddisfino dei requisiti specifici; in particolare: siano costituite in forma di società per azioni; siano residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato; le azioni siano negoziate in mercati regolamentati; limitazione nella concentrazione della partecipazione di controllo; frazionamento e diffusione del capitale sociale. In presenza di tali requisiti le aziende possono optare per il regime fiscale agevolato che comprende: l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20% per le plusvalenze realizzate sugli immobili risultanti nel bilancio di chiusura dell'ultimo esercizio ordinario; imposizione fiscale dell'utile solo nel momento della sua distribuzione ai soci (tale condizione implica l'obbligo per tali società di distribuire, in ciascun esercizio, almeno l'85% degli utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare; nel caso in cui tale ultimo obbligo non venga rispettato cessa di aver effetto il regime speciale in discorso).

dell'Agenzia delle entrate del 28 novembre 2007, entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene; tuttavia negli anni 2008 e 2009 una sola impresa quotata ha optato per il regime speciale delle SIIQ, per ragioni di andamento negativo dei mercati europei e mondiali, con ciò rendendo necessario prorogare il termine di opzione fino al 30 aprile 2010.

Al riguardo non si ha nulla da osservare, atteso che la proroga ha la finalità di prolungare il termine di opzione per il regime speciale in discorso, che nel complesso degli andamenti finanziari prevedeva, almeno per i primi anni, un maggior gettito¹⁵, che peraltro era stato utilizzato per la copertura degli oneri complessivi contenuti nella citata LF per il 2007.

Tuttavia, occorre evidenziare, in tale sede, che sarebbe opportuno conoscere quanto delle maggiori entrate stimate nella quantificazione originaria si è poi tradotto in reale incremento di gettito e quanto il Governo si attende, in termini di variazioni finanziarie, dalla proroga in argomento.

Infatti, l'esiguità del numero dei contribuenti che finora hanno aderito al regime speciale per le SIIQ induce a soffermarsi sulle variabili che possono influire sulle valutazioni di maggior gettito e suggerisce la necessità di un orientamento prudenziale nelle stime, specialmente tenuto conto della crisi attuale del settore finanziario.

¹⁵ E' opportuno ricordare che nel suo complesso la stima annessa all'originario provvedimento, di cui ai citati commi da 119 a 141-*bis* della legge n. 296 del 2006, evidenziava variazioni di gettito variabili nel tempo, sia nel segno sia nell'importo; in particolare era previsto un maggior gettito per l'anno 2007 di circa 11 mln di euro, per l'anno 2008 di 50 mln di euro, una perdita per l'anno 2009 di 0,145 mln di euro, un maggior gettito per l'anno 2010 di circa 20 mln di euro e per l'anno 2011 di circa 5 mln di euro, mentre per l'anno 2012 era stimata una perdita di circa 48 mln di euro e per l'anno 2013 di circa 18 mln di euro.

Comma 18

Il comma 18 proroga al 31 dicembre 2012 la durata delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni stesse. Contestualmente, esso prevede l'eliminazione del diritto di insistenza - ovvero la preferenza accordata, nel caso di più domande di concessione, al soggetto che sia già titolare della concessione - attraverso la soppressione del secondo periodo del secondo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione.

La disposizione non è corredata di **RT**.

Al riguardo, si rileva che la soppressione della norma contenente il diritto di insistenza appare finalizzata a superare le eccezioni formulate dalla Commissione europea attraverso la procedura d'infrazione 2008/4908.

Si sottolinea poi che, per quanto le disposizioni contenute nel comma in esame appaiano nel complesso volte a garantire maggiori opportunità concorrenziali, a partire dal 1° gennaio 2013, sarebbe opportuno disporre di una valutazione relativa alle eventuali variazioni di gettito attese per il periodo che va dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame al 31 dicembre 2012, in relazione ai mancati rinnovi delle concessioni derivanti dalla proroga introdotta, rinnovi ai quali teoricamente avrebbe potuto essere associato un introito

maggiore di quello che verrà acquisito sulla base della disposizione in esame.

Comma 19

Il comma 19 provvede al differimento a tutto il 2010 dei termini previsti dall'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, laddove sono previste specifiche disposizioni di proroga dei comandi - nelle more del relativo inquadramento definitivo a tempo indeterminato - del personale delle Poste italiane spa e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato distaccato presso amministrazioni pubbliche

La RT non considera il dispositivo.

Per contro, la relazione illustrativa riferisce che il dispositivo ha lo scopo di prevedere per il personale di Poste italiane S.p.A. in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni o enti un'ulteriore proroga dei comandi in atto.

In proposito, specifica che dal 1998, anno di trasformazione dell'ente Poste in società per azioni, il personale dipendente di Poste italiane S.p.A. non può accedere al comando presso la pubblica amministrazione¹⁶.

¹⁶ Tuttavia, la proroga dei comandi in atto è stata sempre prevista con apposite previsioni normative inserite nell'ambito delle leggi finanziarie successive a tale data (articolo 53, comma 19, della legge n. 449 del 1997; articolo 45, comma 10, della legge n. 448 del 1998, fino alla legge 24 dicembre 2007, n. 244) e, da ultimo, dal decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, al fine di consentire ad amministrazioni ed enti interessati di far transitare nei loro ruoli il personale in posizione di comando. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), a differenza delle precedenti ha, peraltro, previsto attraverso l'articolo 3, comma 112, la possibilità di inquadramento del

In ragione dell'esiguo numero delle risorse interessate (n. 21 unità), della professionalità che le stesse hanno acquisito presso le pubbliche amministrazioni di destinazione e del notevole lasso di tempo intercorso (comandi ante 1998), la relazione illustrativa conclude affermando la necessità di un'ulteriore proroga di un anno, in modo da consentire il definitivo inserimento nei ruoli organici delle amministrazioni di destinazione.

Al riguardo, andrebbero fornite rassicurazioni in merito al fatto che, ai fini degli effetti finanziari derivanti dalla proroga dettata dal dispositivo in esame, si intende che le procedure di inquadramento del personale comandato non possano comunque impegnare che le risorse già previste a legislazione vigente per il 2010, essendo invece da considerarsi confluite in economie di bilancio quelle eventualmente non utilizzate o impegnate a valere degli stanziamenti iscritti nella competenza del concluso esercizio 2009¹⁷ ¹⁸.

Il comma 20 stabilisce che le quote che risultano accantonate al 31 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, laddove è stabilito che le risorse del fondo derivante dall'accantonamento in tesoreria del T.F.R. delle imprese, e destinate al finanziamenti degli interventi ivi previsti nell'elenco n. 1

suddetto personale nei ruoli delle amministrazioni dello Stato presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti dei posti disponibili in organico con proroga dei comandi fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Il comma 9 dell'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha poi prorogato la suddetta data al 31 dicembre 2009.

¹⁷ In proposito, si segnala che il citato allegato associava al dispositivo in esame maggiori oneri pari a 10 milioni annui nel triennio 2008/2010, in termini di competenza finanziaria, e a 5 milioni annui sugli altri saldi di finanza pubblica, nel medesimo periodo.

¹⁸ Nota di Lettura n. 31, pagina 53.

ivi allegato, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La RT si sofferma sull'articolo riferendo che il dispositivo non comporta effetti in quanto intende conservare all'anno successivo le somme accantonate ai sensi dei commi 755-758 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, nelle more dell'espletamento delle procedure che necessariamente vengono concluse nell'anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, le risorse disponibili per l'anno 2009 non possono essere utilizzate nel corso dell'esercizio e tale circostanza è già stata considerata nei "tendenziali" di spesa.

Al riguardo, se si può concordare con il fatto che la norma non determina effetti essendo gli stessi stati già considerati nei "tendenziali" di spesa, va rilevato che tale circostanza ripropone le perplessità già più volte formulate in ordine alla conformità di tali criteri rispetto al principio della legislazione vigente.

Commi 22 e 23

Il comma 22 prevede il mantenimento in bilancio per il 2010 delle disponibilità finanziarie relative ai residui di stanziamento del fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica si provvede mediante corrispondente utilizzo, valutato in 29 mln di euro per il 2010 e 14 mln di euro per il 2011, del

fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali (comma 23).

La RT fa presente che il fondo di cui al comma 22 è iscritto nel capitolo 7536 dello stato di previsione del MEF e che le risorse di cui si dispone il mantenimento in bilancio ammontano a circa 43 mln di euro. Tenendo conto che tale somma non è stata valutata nelle stime dei tendenziali di spesa, la RT asserisce che dalla norma in esame scaturiscono effetti negativi in termini di indebitamento e fabbisogno. La RT ricorda poi che il fondo utilizzato per la copertura è iscritto nel capitolo 7593 dello stato di previsione del MEF e presenta sufficienti disponibilità.

Al riguardo, si osserva che la norma effettua una valutazione in merito alla scansione temporale su due anni nell'utilizzo dei 43 mln di euro in esame al comma 22, valutazione che non è tuttavia supportata da un riscontro sui criteri utilizzati. Appare pertanto necessario un chiarimento in ordine a tale circostanza e sulla disponibilità delle risorse sul fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali anche nella ipotesi di un utilizzo integrale dei 43 mln di euro nel corso del 2010, tenendo altresì conto degli altri interventi eventualmente già finanziati a valere su tale stanziamento.

Articolo 2

(Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale)

Commi 1 e 2

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2010 la convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa e la NewCo Rai International finalizzata a realizzare azioni di comunicazione nell'ambito dell'intervento in Afghanistan. A tal fine per il finanziamento della convenzione ci si avvale delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il limite massimo di euro 660.000.

Il comma 2 autorizza il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione, fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, della fornitura dei servizi televisivi previsti dalla convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa.

La RT afferma che le disposizioni non comportano effetti, tenuto conto che le relative risorse da destinare alla copertura dell'onere contrattuale, entro il limite massimo di 3 mln di euro, sono iscritte nell'ambito dello stanziamento del capitolo 2115/MEF, come determinato dalla tabella C della legge finanziaria, destinato al

finanziamento del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, si rileva che mentre la RT indica in corrispondenza dei due commi un onere di 3 mln di euro la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse presenti sul capitolo 2115 del MEF, il comma 2 non reca alcuna autorizzazione di spesa entro un determinato limite massimo. Sul punto, al fine di scongiurare oneri aggiuntivi, andrebbe valutata l'evenienza di specificare in norma, così come previsto al comma 1 per l'intervento in Afghanistan, il limite massimo di spesa per la convenzione in oggetto.

Comma 3

Il comma 3 autorizza la spesa di 9,9 mln di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la proroga della convenzione con il Centro di produzione Spa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'apposito accantonamento di fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dello sviluppo economico, previsto dalla legge finanziaria per il 2010.

La RT non aggiunge ulteriori informazioni.

Al riguardo, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, nulla da osservare.

Comma 4

Il comma 4 dispone che la gestione liquidatoria dell'Ente irriguo Umbro-toscano cessi entro l'anno 2011 al fine di consentire al commissario ad acta, nominato il 20 novembre 2009, di garantire la continuità amministrativa del servizio pubblico e la gestione e la definizione dei rapporti giuridici pendenti sino al trasferimento dell'Ente ad altro soggetto che sarà individuato dalle regioni interessate.

La RT aggiunge che le attività cui è chiamato a svolgere il Commissario ad acta saranno svolte nell'ambito delle risorse disponibili.

Al riguardo, al fine di escludere ulteriori oneri, andrebbe valutata l'opportunità di inserire anche nella norma una apposita clausola di invarianza finanziaria connessa alle attività che dovrà svolgere il Commissario *ad acta*, chiarendo altresì se allo stesso dovrà essere corrisposto un compenso e le risorse con le quali farvi fronte.

Inoltre, pur considerando che l'attività liquidatoria di un ente differisce dall'attività ordinaria, si segnala che in occasione delle precedenti proroghe dell'attività dell'ente è stato previsto un finanziamento delle stesse, sia pure di importo modesto¹⁹.

¹⁹ Da ultimo l'articolo 3 del decreto legge n. 171 del 2008, a fronte della proroga per l'anno 2009 dell'attività dell'ente in esame, ha disposto un finanziamento di 271.240 euro.

Commi 6 e 7

I commi 6 e 7 prorogano dal 31 marzo 2010 al 31 dicembre 2010 il termine per l'adozione del regolamento di riordino dell'EIPLI ai sensi dell'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007. A tal fine viene stimato un onere di 204.000 euro per l'anno 2010 a cui si fa fronte mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto legge n. 202 del 2005 concernente misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria²⁰.

La RT afferma che la proroga si rende necessaria per consentire il completamento dell'azione di risanamento dell'ente attualmente in corso. Il piano di rientro predisposto dal commissario straordinario è attualmente allo studio del MIPAF e coinvolge numerose istituzioni. Inoltre, la RT conferma che il capitolo 2275 del MIPAF, utilizzato per la copertura finanziaria della norma, presenta le necessarie disponibilità.

Al riguardo, si rileva che la quantificazione dell'onere recato dalla norma risulta priva dell'indicazione dei dati e dei metodi utilizzati, per cui appare opportuno che il Governo fornisca maggiori dettagli.

Si segnala inoltre che l'autorizzazione di spesa formulata in termini di previsione di spesa non risulta corredata di una apposita

²⁰ Da una interrogazione effettuata il 7 gennaio 2010 alla banca dati della RGS sul capitolo 2275 del MIPAF risulta una disponibilità di 297.162 euro.

clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eventualmente eccedano le previsioni medesime.

Infine, con riferimento all'autorizzazione di spesa utilizzata a copertura dell'onere occorre evidenziare che a fronte di un onere limitato al solo anno 2010, si prevede una riduzione di una autorizzazione di spesa permanente. Tra l'altro, poichè la riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame ammonta a circa 2/3 dello stanziamento in bilancio, andrebbe eventualmente valutato se sia recato pregiudizio alle finalizzazioni recate dalla norma oggetto di riduzione.

Comma 8

Il comma 8 stabilisce che il termine indicato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, riguardante la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni nelle assunzioni, è differito al 31 dicembre 2010.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, tenuto conto del rilievo meramente ordinamentale del dispositivo interessato dal differimento, nulla da osservare.

Articolo 3

(Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno)

Comma 5

Il comma 5 proroga sino al completamento degli interventi relativi all'istituzione degli uffici periferici dello Stato delle nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e, comunque sino al 31 dicembre 2011, il termine fissato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 6-*bis* del decreto legge n. 300 del 2006 di mantenimento nelle contabilità speciali, intestate ai commissari delle predette province e successivamente trasferite ai prefetti, delle risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi n. 146, 147 e 148 del 2004.

La RT afferma che il capitolo 3003, relativo alle risorse finalizzate per le nuove province, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, reca disponibilità complessive contenute, la cui conservazione, a parità di spesa annuale, non comporta effetti significativi ai fini delle stime sui tendenziali di spesa.

La relazione illustrativa riferisce che la norma non comporta oneri aggiuntivi in quanto determina unicamente un prolungamento del periodo di intestazione delle contabilità speciali in favore dei tre prefetti.

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento circa l'affermazione riportata in RT di una disponibilità contenuta sul capitolo 3003 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno e tale da non produrre effetti significativi sui "tendenziali"

di spesa. Infatti, la norma sembra prorogare unicamente il mantenimento delle risorse già assegnate alle contabilità speciali e non anche il mantenimento nel conto dei residui delle disponibilità finanziarie esistenti nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Per tale motivo, al fine di valutare l'impatto sui "tendenziali" di spesa, andrebbero forniti dettagli circa l'ammontare delle risorse già assegnate alle contabilità speciali istituite presso i commissari e non circa l'ammontare delle risorse presenti nello stato di previsione del Ministero dell'interno di cui la norma non dispone il mantenimento nel conto dei residui.

Comma 6

Il comma 6 prevede il differimento al 31 dicembre 2010 del termine stabilito dall'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riguardo alla validità delle graduatorie di vari concorsi già espletati per l'accesso nei ruoli del personale dei Vigili del Fuoco.

La RT, in merito al comma 6, afferma che la disposizione, che è intesa a prorogare fino al 31 dicembre 2010 la validità della graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di Direttore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non comporta oneri a carico del bilancio dello stato.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, nel presupposto di una sua valenza meramente ordinamentale.

Comma 7

Il comma 7 provvede al differimento, a partire solo dal 2013, dei nuovi criteri per la valutazione degli scrutini in materia di avanzamenti in carriera per il personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, richiamati dal comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, facendo sì che essi si applichino ai soli avanzamenti con decorrenza successiva al 31 dicembre 2012.

La RT riferisce che la disposizione, che è intesa a differire di due anni l'applicazione della disciplina relativa alla partecipazione per i primi dirigenti della Polizia di Stato, ad un concorso preliminare di aggiornamento professionale obbligatorio per poter essere scrutinati per la promozione a dirigente superiore, non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 8

Il comma 8 differisce al 29 gennaio 2010 il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge n. 157 del 1999, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nel 2008.

Conseguentemente, le relative quote di rimborso saranno corrisposte in un'unica soluzione entro il 15 marzo 2010.

La RT non analizza la norma.

Al riguardo, atteso che il termine oggetto del differimento è scaduto e che esso è esplicitamente fissato a pena di decadenza dalla norma richiamata, occorre che il Governo espliciti gli effetti finanziari della norma a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento.

Articolo 4

(Proroga di termini in materia di personale delle Forze armate e di polizia)

Il comma 1 prevede che il periodo provvisorio di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, in materia di procedure selettive e di inquadramento nel ruolo dei sergenti delle FF.AA., previo concorso interno e successivo corso di aggiornamento, di durata non inferiore a tre mesi, destinato ai Volontari in servizio permanente, passi dai

quindici ai venti anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto.

La RT si limita a riferire che la norma che è intesa a prorogare, dal 2010 al 2015, la disciplina transitoria di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di reclutamento dei sergenti, non comportando maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando la asserita neutralità del dispositivo, si osserva anzitutto che all'estensione del periodo provvisorio in cui operano l'efficacia delle procedure in esame di inquadramento nel ruolo sergenti delle FF.AA., è chiaramente associato anche il differimento della validità dell'obbligo di seguire anche un corso di aggiornamento professionale di durata espressamente non inferiore a tre mesi.

In proposito, dal punto di vista metodologico, si rileva che a rigore, la costruzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio annuale di previsione, come confermato anche dalla nuova legge di contabilità, deve infatti avvenire secondo il criterio della legislazione vigente, per cui appare evidente che ai relativi fabbisogni aggiuntivi di spesa, che deriveranno dal 2010 al 2014 per effetto del dispositivo in esame, in termini sia di oneri organizzativi che di funzionamento dei suddetti corsi, non si potrà far fronte avvalendosi degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2010. Ration per cui occorre, a rigore, procedere alla individuazione degli oneri relativi e alla indicazione della necessaria copertura finanziaria in ragione annua.

Il comma 2 prevede che la decorrenza del termine previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2001, n. 21 in materia di attuazione dei criteri di valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea (art. 4) ed alle relative certificazioni (art. 5), richiamati all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, operi dall'anno 2011-2012.

La RT attesta che la disposizione è intesa a prorogare, anche nell'anno accademico 2011-2012, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, che prevedono, a partire dall'anno accademico 2010-2011, l'attribuzione di un punteggio per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 non solo sulla base del risultato conseguito nel test d'ingresso da parte del candidato, ma anche dei risultati ottenuti da questi nel pregresso iter scolastico. La RT asserisce altresì che la norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 3 provvede al differimento di una serie di termini previsti dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante norme in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, a cui sono apportati i seguenti differimenti: a) all'articolo 19, al comma 1, dove

opera il richiamo alla validità delle norme di disciplina a limite della copertura delle ulteriori vacanze organiche per gli ufficiali del ruolo normale prevista dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si prevede che essa decorra dal 2012 anziché dal 2010; b) all'articolo 35, comma 2, laddove sono richiamate le norme speciali in materia di collocamento in aspettativa per di riduzione quadri qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si opera il differimento dei termini ivi previsti per l'applicazione della suddetta normativa, fino all'anno 2011, per tutti i ruoli degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e, a partire dal 2012, per il ruolo normale ; c) all'articolo 26, comma 1, laddove sono disciplinati i transiti dai ruoli delle FFAA nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri, si provvede al differimento dei passaggi dal termine ultimo del 2009 a tutto il 2011.

Il successivo comma 6 reca una clausola di invarianza.

In merito alla lettera a), **la RT** riferisce che la norma è intesa a prorogare dal 2010 al 2012 la data di entrata in vigore della disposizione in base alla quale per gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri le vacanze organiche che si presentano nel ruolo al termine delle procedure di avanzamento debbono essere colmate con promozioni aggiuntive nel limite di un decimo delle promozioni tabellari. Secondo la RT la norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In merito alla lettera *b*), la RT afferma che la norma è diretta a prorogare fino al 2011 la vigente disciplina che evita il collocamento in aspettativa per riduzioni quadri nel caso in cui l'eccedenza nel grado di colonnello e di generale in un determinato ruolo dell'Arma dei carabinieri sia compensata da una carenza in un altro ruolo, ed a differire dal 2012 il termine a decorrere dal quale tale meccanismo si applica al solo ruolo normale. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto non altera la consistenza dei volumi organici complessivi.

Sulla lettera *c*), la RT afferma infine che la disposizione proroga fino al 2011 le norme che consentono il transito degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, e che essa non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur tenendo conto della clausola di invarianza riportata al successivo comma 6, va premesso che la disciplina concernente la composizione, avanzamento e riduzione dei quadri organici si riflette sulla determinazione degli stanziamenti di bilancio, il che richiede alcune osservazioni.

In particolare, relativamente agli effetti dei differimenti riguardanti i dispositivi di cui alle lettere *a*) e *b*), concernenti il limite alle promozioni "aggiuntive" rispetto ai posti disponibili e le possibilità di non disporre il collocamento in aspettativa (obbligatoria per legge) per riduzioni dei quadri organici, qualora, pur in presenza di una eccedenza degli avanzamenti nei gradi dirigenziali eccedenti i posti disponibili, si sia in presenza di vacanze in altri contingenti

organici, si rileva che entrambe le proroghe appaiono produrre sensibili effetti finanziari aggiuntivi che non si possono ritenere già considerati scontati nell'ambito degli stanziamenti a legislazione vigente.

In particolare, in merito alla lettera *a*) andrebbe chiarito se dal differimento al 2012 dell'efficacia dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 298 del 2000 per gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri non derivi, implicitamente, la possibilità nel 2010 e 2011 di procedere annualmente ad avanzamenti, anche aggiuntivi a quelli programmati, nel ruolo normale degli ufficiali, con il solo limite delle vacanze organiche, cioè senza il limite del tetto massimo di 1/10 del totale delle promozioni da effettuare nell'anno, espressamente previsto dall'articolo 24, secondo periodo.

Un rilievo di tenore analogo concerne anche l'ipotizzabile effetto riconducibile al differimento indicato in relazione alla lettera *b*), atteso che lo "slittamento" della validità della disciplina derogatoria rispetto all'obbligo di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri organici, nel caso di avanzamenti disposti in misura superiore agli organici di legge - per i soli gradi dirigenziali -, avrebbe l'inevitabile effetto di "ampliare" il beneficio, per tutti i ruoli ufficiali dell'Arma, dal 2009 fino a tutto il 2011, limitandone, per contro, la portata al solo ruolo normale e solo a partire dal 2012 (anziché dal 2010, come previsto dalla norma vigente).

In relazione al dispositivo indicato alla lettera *c*), nulla da osservare, atteso che il differimento non pregiudica i limiti quantitativi (n. 149 unità) e la disciplina dei presupposti, indicati nella norma ivi

richiamata, per l'opzione volta al transito nel ruolo tecnico-logistico degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Il comma 4 prevede che il termine del 31 dicembre 2009 indicato dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante norme volte alla disciplina del reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, prorogato al 31 gennaio 2010. È stabilito che le immissioni in servizio permanente ivi previste siano effettuate, nell'anno 2010, nel limite del contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in cui si prevede il vincolo numerico delle assunzioni in misura non eccedente il 20 per cento delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 93, della stessa legge n. 244 del 2007, circa il progressivo riassorbimento delle eventuali posizioni soprannumerarie rispetto agli organici.

La RT afferma che la disposizione consente l'immissione in servizio permanente degli ufficiali in ferma prefissata appartenenti all'undicesimo ed ultimo corso attivato dall'Arma dei Carabinieri per il reclutamento di tale personale.

La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le predette immissioni sono effettuate nei limiti del contingente di personale previsto dalle disposizioni relative alle assunzioni da effettuare nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al riguardo, per i profili di stretta copertura, tenuto conto che la suddetta proroga si iscrive nella disciplina vigente, che tra l'altro regola le assunzioni anche delle forze di polizia, nulla da osservare.

Il comma 5 stabilisce che l'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, comma 2, in materia di iscrizione nei quadri di avanzamento e di disciplina delle aliquote di avanzamento dei tenenti colonnelli, come previsti dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante norme di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, è differita al 31 dicembre 2012 a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009. Conseguentemente, nel citato periodo, è stabilito che i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi in un'unica aliquota di valutazione. Fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali, la determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando sono annualmente determinati con il decreto di cui all'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo n. 298 del 2000, prevedendo, comunque, un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.

La RT afferma che la norma è intesa a differire al 31 dicembre 2012, a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009, le particolari procedure sull'avanzamento dei tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri. La norma non determina accelerazioni di carriera a favore dei tenenti colonnelli, in quanto restano fermi sia il volume organico complessivo previsto per il grado di colonnello del ruolo normale sia il numero delle promozioni annuali previsto per tale grado; pertanto la disposizione non determina maggiori oneri.

Al riguardo, per i profili di copertura, preso atto della clausola di invarianza indicata al successivo comma 6 e delle assicurazioni espressamente fornite in tal senso dalla RT, nulla da osservare.

Il comma 6 stabilisce che dall'applicazione dei commi 3 e 5 non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, si rinvia alle riflessioni formulate a margine dei commi 3 e 5.

Il comma 7 prevede che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle Forze di Polizia di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, é prorogato al 31 maggio 2010.

La RT afferma che la norma è intesa a prorogare il termine per le assunzioni, già autorizzate, di personale dei Corpi di polizia e non comporta maggiori oneri.

Al riguardo, per i profili di stretta copertura, pur considerando che il differimento si limita ad estendere al 2010 la validità di una autorizzazione ad effettuare assunzioni nelle FFPP già prevista per il 2009, sembra necessario formulare alcune osservazioni.

In particolare, dal punto di vista contabile, premesso che l'allegato 7 al decreto-legge n. 112 del 2008 associava, al dispositivo oggetto di proroga, un effetto di oneri pari a 100 milioni annui per il triennio 2009/2011, in termini di competenza finanziaria, e di 50,9 milioni annui, in termini di saldi di finanza pubblica, andrebbe chiarito se resti comunque precluso, per il 2010, l'utilizzo degli stanziamenti non impegnati e già iscritti nella competenza del bilancio 2009, ormai relativi ad un esercizio concluso, dal momento che essi facevano riferimento a procedure di reclutamento che avrebbero dovuto finalizzarsi in tale anno.

In proposito, andrebbero pertanto chiarito se, ai fini degli effetti finanziari derivanti dalla proroga dettata dal dispositivo in esame, si intende che per le assunzioni di cui trattasi non si possano comunque impegnare che le sole risorse già previste a legislazione vigente per il 2010, essendo invece da considerarsi confluite in economie di bilancio quelle eventualmente non utilizzate o impegnate, a valere degli stanziamenti iscritti nella competenza del concluso esercizio 2009.

Articolo 5

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

Commi 6 e 7

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2010 la data entro la quale devono essere emanati i decreti - in materia di misura dei diritti aeroportuali - previsti dall'articolo 10, comma 10, della legge n. 537 del 1993; fino all'emanazione di tali decreti, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato.

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2010 il blocco delle tariffe già disposto fino al 31 dicembre 2009 dal decreto-legge n. 185 del 2008, riguardante la sospensione dell'efficacia di norme statali che obbligano ovvero autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o di imprese in relazione al tasso di inflazione, ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas; vengono inoltre escluse dal blocco le tariffe riguardanti i servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva ed i servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico.

Le disposizioni non sono corredate di **RT**. Con riferimento al comma 6, peraltro, nella relazione illustrativa si evidenzia la complessità della procedura di emanazione dei decreti, la circostanza che solo una parte dei gestori aeroportuali ha sottoscritto i contratti di programma, l'*iter* ancora non concluso della disciplina interna di

attuazione della direttiva europea 2009/12/CE relativa ai diritti in oggetto. Inoltre la relazione illustrativa sottolinea che la legge finanziaria per il 2010 stabilisce un sistema di anticipazione (che richiederà i necessari tempi di attuazione) dei soli diritti di imbarco al fine di consentire la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti, mentre l'adeguamento all'inflazione programmata mediante decreto, previsto dalla norma in esame, riguarda ogni tipologia di diritto aeroportuale.

Al riguardo, con riferimento al comma 6, si rileva - come già evidenziato nel commento sui commi 200 e 201 della legge finanziaria per il 2010²¹, recanti disposizioni relative alle anticipazioni tariffarie di diritti aeroportuali - che la norma in esame non dovrebbe comportare effetti diretti sulla finanza pubblica, in quanto l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato a favore dei gestori è destinato a gravare sui passeggeri.

Con riferimento poi alla sospensione dei meccanismi di adeguamento tariffario di cui al comma 7, si osserva che essa appare suscettibile di determinare, sia pure indirettamente, eventuali effetti negativi per la finanza pubblica; tale considerazione appare valida sia per quanto concerne i servizi erogati direttamente dalla pubblica amministrazione che in relazione a quelli facenti capo a soggetti privati che esercitino servizi pubblici in regime di concessione, in quanto tali soggetti potrebbero rivendicare il rispetto delle clausole

²¹ Cfr. Servizio del Bilancio, Nota di lettura n. 62, pag. 103.

della concessione e chiedere il rimborso delle minori entrate conseguite per effetto della norma in esame.

Nel caso in cui le voci tariffarie interessate dal blocco degli aumenti siano soggette all'applicazione di tributi indiretti, quali l'IVA, si determinerebbero poi ulteriori effetti di minor gettito per l'erario.

Articolo 6

(Proroga di termini in materia sanitaria)

Il comma 1 proroga dal 31 gennaio 2010 al 31 gennaio 2011 il termine fino al quale, in assenza del completamento delle iniziative per assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, continuano ad applicarsi i provvedimenti già adottati per lo svolgimento di tale attività, fra i quali l'utilizzo allo scopo dello studio professionale del medico.

L'identica proroga riguarda anche il termine entro il quale le regioni e le province autonome devono procedere all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria

La RT non analizza la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2 stabilisce che anche le assunzioni (a tempo indeterminato) da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, autorizzate secondo la procedura e i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge finanziaria 2007, possono essere effettuate entro il termine - già previsto in via generale per tutte le pubbliche amministrazioni - del 31 dicembre 2010, mentre l'articolo 1, comma 8, della legge n. 172 del 2009 faceva in modo incongruo riferimento al termine del 31 dicembre 2009²².

La RT non considera il comma.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che comunque non erano stati ascritti effetti di risparmio al termine originariamente fissato al 31 dicembre 2009 dalla legge n. 172 del 2009, che aveva in effetti introdotto una deroga al regime generale delle assunzioni nelle PP.AA..

I commi 5 e 6 prorogano ulteriormente dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il c.d. meccanismo del *pay back*, concesso (in via provvisoria) come possibilità alternativa alla riduzione, nella misura

²² Infatti, il termine per l'effettuazione delle assunzioni in oggetto è stato, da ultimo, così prorogato dall'articolo 17, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2009. Lo stesso comma 16 ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine per il rilascio dell'autorizzazione alle medesime assunzioni.

del cinque per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del SSN.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che il meccanismo in esame si traduce nel versamento diretto alle regioni, da parte dell'azienda farmaceutica, di somme che dovrebbero equivalere al risparmio che il SSN conseguirebbe in virtù della riduzione del prezzo dei medicinali prodotti dall'azienda (infatti tale meccanismo sostitutivo deve riguardare tutti i farmaci prodotti dall'azienda e rimborsabili, integralmente o in parte, a carico del SSN). Fra l'altro, come evidenziato dalla relazione illustrativa, il meccanismo del *pay back* consente alle regioni di conseguire una liquidità finanziaria anticipata "rispetto al verificarsi dei consumi".

Il comma 8 reca un finanziamento di 8 milioni di euro, per l'anno 2010, in favore dell'Istituto superiore di sanità (ISS), ai fini dello svolgimento, con i propri dipendenti, delle attività di coordinamento della ricerca per la tutela della salute pubblica, di sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute e di gestione dei registri nazionali, attività per il cui esercizio anche nel 2010 è appunto prevista la proroga dal comma 7 del presente decreto.

Il comma 9 provvede alla copertura del suddetto onere mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nella Tabella C della legge finanziaria per il 2010.

La RT si limita ad illustrare la norma.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

In merito alla copertura, occorrono chiarimenti in ordine all'utilizzo del fondo di riserva citato, utilizzo che è stato ripetutamente ritenuto non corretto anche dalla Corte dei conti²³, in considerazione del fatto che le risorse ivi appostate sono finalizzate alla copertura di eventuali insufficienze nelle dotazioni delle unità previsionali di base nei casi in cui gli oneri effettivi siano superiori a quelli inizialmente previsti, e non alla copertura *ex ante* di nuovi o maggiori oneri legislativamente determinati²⁴. Trattandosi di risorse utilizzabili esclusivamente per integrare stanziamenti già esistenti, non appare infatti corretta l'utilizzazione del predetto fondo per la copertura di nuove spese.

Articolo 7

(Proroga di termini in materia di istruzione)

Il comma 1 stabilisce che il termine di cui all'articolo 4-*bis*, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, concernente la

²³ Cfr., CORTE DEI CONTI, *Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2005*, novembre 2006..

²⁴ L'articolo 9-*ter* della legge n. 468 del 1978, vigente alla data di promulgazione del Decreto-legge in esame, precisa che l'utilizzo del fondo deve avvenire qualora si ritenga compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica.

proroga del Comitato nazionale per la valutazione del sistema Universitario (CNSU) nelle more della effettiva attivazione della Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sia prorogato fino a non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, nulla da osservare atteso che l'art. 2, comma 132, del decreto-legge n. 262 del 2006 che ha disposto l'istituzione dell'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) e la contestuale soppressione del CIVR (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca) e del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario) ha previsto la copertura dei relativi oneri.

Il comma 2 prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, in materia di composizione delle commissioni per il reclutamento dei ricercatori universitari, nelle more della approvazione del riordino della materia, siano valide sino al 31 dicembre 2010.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Il comma 3 stabilisce che all'articolo 37, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, laddove si prevede che al fine di garantire la massima efficacia e tempestività degli interventi in favore della ricerca industriale, ivi compresi quelli cofinanziati dai fondi strutturali, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate fino alla stipula di nuove convenzioni a seguito dell'espletamento di una nuova procedura di gara e comunque, il termine viene differito a non oltre il 31 dicembre 2010.

La RT, non considera la norma.

Al riguardo, atteso il carattere meramente ordinamentale del dispositivo, non vi sono osservazioni.

Il comma 4 prevede che il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sia prorogato nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 2010.

La RT, non considera la norma.

Al riguardo, atteso il carattere meramente ordinamentale del dispositivo, non vi sono osservazioni.

Il comma 5 stabilisce che al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico istituiti presso gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e di consentire il completamento della relativa attività istruttoria e progettuale avviata dal Ministero per i beni e le attività culturali, i rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti, fino all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 30 giugno 2010.

La RT non considera le norme.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8

(Proroga di termini in materia ambientale)

Il comma 1 proroga dal 22 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010 il termine per l'adozione dei piani di gestione da parte dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale.

La RT non considera la norma.

La relazione illustrativa evidenzia che la proroga è finalizzata a consentire il completamento delle consultazioni, la valutazione delle osservazioni ricevute e la eventuale modifica dei piani di gestione prima dell'adozione da parte dei comitati istituzionali. In tal modo si eviterebbe il rischio di una eventuale procedura di infrazione, nonché di invalidazione dei piani adottati per il mancato rispetto dei termini di consultazione.

Al riguardo, andrebbe assicurato che la prosecuzione delle attività finalizzate all'adozione dei piani di gestione possa essere espletata nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri aggiuntivi.

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine massimo per l'ultimazione delle procedure concorsuali di reclutamento di personale dell'ISPRA, prorogando di conseguenza anche la relativa autorizzazione ad assumere.

La RT non considera la norma, mentre la relazione illustrativa afferma che la proroga si giustifica per consentire l'ultimazione di quattro procedure concorsuali in corso che senza la proroga rischiano di essere vanificate.

Al riguardo, occorre appurare se non si possa determinare il rischio di consentire l'impegno di risorse di bilancio, in deroga al divieto previsto dall'articolo 20 della legge n. 468 del 1978, vigente

alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di assumere impegni a valere su risorse stanziare in esercizi già conclusi.

Il comma 3 reca la proroga, dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010, del termine oltre il quale i comuni, in mancanza di adozione dell'apposito regolamento del Ministro dell'ambiente relativo alla tariffa integrata ambientale (TIA), possono autonomamente adottare la predetta tariffa sulla base delle norme vigenti.

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti in quanto le maggiori entrate non sono state registrate nelle previsioni dei comuni interessati che hanno proposto essi stessi la proroga.

Al riguardo, come precisato dalla RT la disposizione non produce effetti sui bilanci dei comuni solo nel caso in cui le previsioni delle maggiori entrate derivanti dalla TIA rispetto alla TARSU non siano state inserite nell'ambito dei propri bilanci di previsione. In ordine a tale affermazione appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

Articolo 9

(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

Commi 1 e 2

Il comma 1 autorizza la proroga, per motivi di pubblico interesse, fino al 31 dicembre 2010 della convenzione stipulata tra il MIUR e il Mediocredito centrale per la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, finalizzato ad assistere banche ed altri operatori nel finanziamento a favore di piccole e medie imprese o nella partecipazione, minoritaria e temporanea, al loro capitale sociale.

La RT non si sofferma sulla norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine massimo entro il quale i produttori degli apparecchi elettrici ed elettronici saranno tenuti ad assolvere all'obbligo del finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri di raccolta e delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento di RAEE immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e provenienti da nuclei domestici.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe confermato che per tutto il periodo oggetto di proroga il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti in esame risulti a carico dei detentori e non sia, anche solo in parte, a carico del bilancio degli enti locali.

Comma 4

Il comma in discorso contiene diverse modifiche alle disposizioni concernenti le c.d. zone franche urbane²⁵, di cui ai commi da 340 a 341-*quater* della legge n. 296 del 2006 (LF per il 2007), in quanto va a modificare la tipologia di beneficio erogabile, trasformandolo da regime agevolativo fiscale e contributivo in procedura di erogazione di contributi, nell'ambito del fondo all'uopo previsto dal comma 340 della citata legge n. 296 del 2006.

In primo luogo dispone quindi che siano i Comuni a provvedere all'erogazione del contributo, disciplinato dal comma 341 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 e previsto per le piccole e microimprese che andranno a localizzarsi nelle zone franche urbane; il suddetto contributo verrà quindi erogato sulla base delle istanze dei soggetti di cui ai commi 341 e 341-*bis* della citata legge n. 296 del 2006, che dovranno esser presentate entro il 1° marzo 2010.

Inoltre modifica i criteri di quantificazione del contributo di cui possono usufruire i soggetti interessati, parametrandolo all'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese beneficiarie, abrogando

²⁵ Individuate con delibera 14/2009 dell'8 maggio 2009.

contestualmente le lettere a) e b) del comma 341, che prevedevano, rispettivamente, l'esenzione dalle imposte sui redditi nonché l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti agevolati.

Infine abroga, coerentemente, il comma 341-*quater* della citata legge n. 296 del 2006, che prevedeva l'emanazione di apposito decreto ministeriale finalizzato a determinare le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali, regolamentate nella precedente normativa.

La RT non considera la norma. La relazione illustrativa chiarisce che la modifica delle modalità di fruizione delle agevolazioni si rende necessaria per accelerarne l'effettivo utilizzo da parte delle imprese beneficiarie.

Al riguardo non si ha nulla da osservare in merito ai riflessi finanziari diretti che da tali modifiche possono conseguire, in quanto il nuovo regime, che si concretizza nell'erogazione dei contributi da parte degli enti locali interessati, mantiene la configurazione originaria di tetto di spesa.

Tuttavia, in merito a tale ultimo aspetto occorre evidenziare che il Fondo istituito con il citato comma 340 della legge n. 296 del 2006, dispone, per i soli anni 2008 e 2009, di una dotazione di 50 mln di euro per ciascuno degli anni citati, che il CIPE, con la citata delibera dell' 8 maggio 2009, ha provveduto a ripartire in favore delle zone franche individuate.

Pertanto, ad una prima analisi sembrerebbe che il differimento al 1° marzo 2010 del termine per la presentazione delle istanze prefiguri

il mantenimento in bilancio delle somme di competenza 2008 e anche 2009, dato che ovviamente la erogazione del contributo slitterebbe oltre il termine finale di presentazione delle istanze stesse (1° marzo 2010). Per il 2008 va valutata la conformità degli effetti della norma rispetto all'ordinamento contabile.

Inoltre, sarebbe opportuno chiarire se la gestione del contributo in parola possa implicare un incremento dei costi amministrativi e di gestione degli enti locali, con conseguenti riflessi negativi sulla finanza locale.

Sarebbero pertanto utili chiarimenti in merito.

Articolo 10

(Istituti di cultura all'estero)

Il comma 1 stabilisce che gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 411, già rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1° gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di età previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non altera il contingente numerico previsto dall'art. 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

Al riguardo, atteso il profilo prettamente ordinamentale del dispositivo oggetti di proroga, non vi sono osservazioni.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>